

COPIA PER NOTIFICA

STUDIO LEGALE
Avv. EDOARDO N. ANELLI
Lung.no Galilei n. 14 - 56125 Pisa
Tel. 050/500104 - 050/500680 Fax. 050/500152
E-mail edoardoanelli@tiscali.it
PEC: edoardo.anelli@pecordineavvocati.pisa.it

00-04

Comune di Pisa



Ufficio Relazioni Pubblico
Nr.0072512 Data 15/10/2015
Tit. 0000 Arrivo

(31C15)



Sent. n.

834/15

del 7 settembre 2015

R.G. n. 132/15

REP 722/15
Cronologico n. 4586/15

Sentenza dep. 11/09/2015

0033 11/09/2015

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa Dott. Alberto Del Monaco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

redatta ex art. 45, comma 17 della legge n. 69/09

nel procedimento iscritto al ruolo numero 132 dell'anno 2015

posto in decisione all'udienza del 8 luglio 2015

Promosso da

Dr. Giacomo Paolo Bianchi

elettivamente domiciliato a Pisa, in Lungarno Galilei n. 14, presso lo studio dell'Avv. Edoardo N. Anelli, giusto mandato in calce al ricorso in opposizione

-- ricorrente --

Contro

SEPI – Società Entrate Pisa

in persona del Direttore Generale pro tempore, come tale elettivamente domiciliato presso la sede legale, difesa e rappresentata in giudizio dalle D.sse Laura Terracina, Barbara Incocci e Valentina Loria, giusta delega generale depositata presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace in data

GH

14.05.2012

-- resistente --

Comune di Pisa

in persona del Sindaco pro tempore, come tale elettivamente domiciliato in Piazza XX Settembre,
Palazzo Gambacorti- Pisa

- Convenuto Contumace -

Avente per oggetto: ricorso in opposizione ad ingiunzione fiscale n. 019027/2014 ex R.D. 639/1910 -
notificata in data 17.12.2014;

CONCLUSIONI

all'udienza del 8 luglio 2015 le parti hanno così concluso:

Parte ricorrente: come in atti (*"Piaccia all'Ecc.mo Sig. Giudice di Pace di Pisa, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della sopra spiegata opposizione dichiarare pregiudizialmente nulla l'ingiunzione fiscale per omissione e/incertezza sulla determinazione della cosa oggetto della domanda e sulla esposizione dei fatti ed elementi di diritto; in via preliminare di merito, occorrendo, dichiarare estinta l'obbligazione oggetto di ingiunzione fiscale per intervenuta prescrizione del relativo diritto.*

Vittoria di spese ed onorari a giudizio")

Parte resistente SEPI S.p.a.: come in atti *"Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la legittimità e correttezza della pretesa creditoria")*, con vittoria di spese

Parte convenuta contumace Comune di Pisa: nessuno è comparso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata..

Preliminarmente, occorre precisare che, giusta la sentenza della Corte di Cassazione n. 3712/11, è stato disposto il mutamento del rito in quello ordinario di cognizione.

L'opponente ha, in buona sostanza, eccepito l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione e per intervenuta prescrizione della pretesa azionata.

SEPI s.p.a., ritualmente costituendosi, ha chiarito che l'ingiunzione opposta abbia per oggetto il recupero di un credito di edilizia privata scaduto nell'anno 2005, originato dall'omesso pagamento della pratica di Condonio Edilizio n. 47710/1986, precisando, altresì, che, non avendo la gestione del credito presupposto, non sia legittimata ad entrare nel merito dell'atto.

Il Comune di Pisa, nonostante la rituale notifica del ricorso in opposizione, non si è costituito in giudizio rimanendo contumace.

Ebbene, giova ricordare che requisito di legittimità dell'atto amministrativo sia la motivazione che si ricollega alla funzione di rendere edotto il destinatario dell'iter logico-giuridico seguito dall'autorità nell'adozione del provvedimento.

In altri termini, si può dire che la motivazione ha carattere strumentale perché essa, oltre a costituire fattore di legittimità dell'atto amministrativo, è anche strumento necessario per l'esercizio del diritto di difesa del destinatario, specie nei casi in cui l'atto stesso sia tale da incidere nella sfera giuridica del soggetto passivo, così da porlo in grado di conoscere la pretesa azionata ai fini dell'effettiva tutela sia *nell'an* che del *quantum*.

Nel caso di specie, l'atto in questa sede impugnato si limita ad esplicitare che trattasi di recupero crediti edilizia privata, richiamando poi tutta una serie di disposizioni, ma nulla aggiungendo di più.

Solo con la comparsa di costituzione depositata da SEPI s.p.a. è dato comprendere i motivi posti a base della riscossione coattiva, ma ciò non è sufficiente a sanare ex post la rilevata nullità.



← See Audi
Rilevato n. 2008 FE.
Rilevato n. 04/10/15
Asseccato n. marche
* MODULO DI CANCELLERIA 5,77 x 2
Visto, n.

Pertanto, per mero tuziorismo, poiché si tratterebbe di un recupero di oneri afferenti una pratica edilizia di condono relativa all'anno 1986, ogni pretesa deve ritenersi irrimediabilmente prescritta.

In punto di spese mentre vanno integralmente compensate quelle tra il ricorrente e SEPI s.p.a., essendosi quest'ultima limitata a dar seguito alla riscossione su impulso del Comune, al contrario, visto il comportamento processuale tenuto dall'Ente questi va condannato alla rifusione delle spese in favore dell'opponente, che si liquidano per gli importi meglio indicati in dispositivo.

P.Q.M.



Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **Bianchi Paolo Giacomo**, rilevata la propria competenza, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ingiunzione fiscale n. 019027/2014 ex R.D. 639/1910 - notificata in data 17.12.2014;
- condanna il Comune di Pisa al pagamento in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 625,00 di cui € 500,00 per onorari e € 125,00 per spese;
- dichiara integralmente compensate le spese processuali nei confronti di SEPI s.p.a..

Così deciso in Pisa lì, 7 settembre 2015

Il Giudice di Pace

(Dr. Alberto Del Monaco)





E' copia conforme che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di soccorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia a richiesta di:

AVV ANELLI EDOARDO PER ATTORNE

Pisa, 08/10/2015.....



Il Cancelliere



E' Copia conforme all'originale

Pisa, li 08/10/2015.....

Il Cancelliere

Dr. ALESSANDRO MAGGINI

